

REGOLAMENTO (CE) N. 422/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

qualità nazionali o comunitari. Appare quindi opportuno inserire tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

- (5) Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno raggruppare i temi elencati nell'allegato I, lettera a), e i prodotti elencati nell'allegato I, lettera b), del regolamento (CE) n. 94/2002 in un elenco unico di temi e prodotti, specificando, per ogni tema ed ogni prodotto, le disposizioni di cui alle linee direttrici per la promozione sul mercato interno loro applicabili, figuranti nell'allegato III del regolamento.

considerando quando segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 fissa i criteri da utilizzare per stabilire i settori e i prodotti per i quali possono essere realizzate azioni di informazione e promozione sul mercato interno. I temi delle azioni e i prodotti sono elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione redige ogni due anni un elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (3) Gli oli di semi di origine comunitaria, in particolare l'olio di semi di colza, così come il miele e i prodotti dell'apicoltura, sono prodotti per i quali l'equilibrio di mercato potrebbe essere migliorato mediante misure di informazione e di promozione generica e in particolare fornendo ai consumatori informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità, sul valore nutrizionale e organolettico dei prodotti, nonché sulle norme loro applicabili e sull'etichettatura. Appare quindi opportuno inserire tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002.
- (4) Per promuovere il consumo di prodotti di qualità nel settore delle carni, appare appropriato inserire tra i prodotti ammissibili alla realizzazione di misure promozionali le carni di qualità prodotte nel rispetto di sistemi di

- (6) I prodotti tutelati da denominazioni di origine protette (DOP), da indicazioni geografiche protette (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG) a titolo del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari⁽³⁾, o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari⁽⁴⁾, e i prodotti dell'agricoltura biologica, a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽⁵⁾, sono prodotti di qualità la cui produzione e il cui consumo sono ritenuti prioritari nell'ambito della politica agricola comune. È quindi opportuno inserire tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002, in modo che possano beneficiare delle misure di informazione e promozione previste nell'ambito del regime di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

- (7) Per poter conseguire i risultati attesi delle misure promozionali occorre stabilire nuove linee direttrici per i prodotti recentemente aggiunti all'elenco e rivedere le linee direttrici in vigore per tener conto sia degli sviluppi della situazione del mercato e della politica agricola comune, sia dell'esperienza acquisita grazie alla valutazione delle misure di informazione e promozione più recenti.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1803/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).